



FAQ AGGIORNATE AL 14 MAGGIO 2020

PRIVACY

Quali sono le norme sulla Privacy da rispettare?

Le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe (v Note del Garante del 26 e del 30 marzo 2020).

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Per quanto concerne la valutazione di impatto prevista dall'art. 35 dello stesso Regolamento, viene investito della questione il DPO già individuato dalla scuola.

Questo quanto stabilito dalle norme in vigore.

Tuttavia, considerato che gli alunni che frequentano le classi dell'Istituto sono minori di 14 anni, il Dirigente Scolastico ha comunque ritenuto opportuno richiedere il consenso ai genitori/tutori.

Alcuni alunni non hanno ancora esibito il consenso, Possono essere invitati a partecipare alle videolezioni ?

Le piattaforme utilizzate dall'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri sono tutte certificate e l'accesso avviene a mezzo password in possesso dei genitori.

Ai genitori, ogni volta che l'alunno si collega, viene richiesto il consenso.

Se non viene accettato il consenso, non è consentito l'accesso.

Pertanto si possono invitare tutti gli alunni e **sollecitare**, durante la partecipazione alla videolezione l'inoltro del consenso da parte dei genitori.

Le piattaforme utilizzate dall'Istituto sono sicure?

L'Istituto utilizza le piattaforme Collabora e Impari create nell'ambiente del Registro Elettronico AXIOS

Viene utilizzata anche la piattaforma G Suite For Education in via di allestimento.

Tutte queste piattaforme sono certificate AGID che offrono garanzie in materia di cybersecurity (sicurezza informatica) adottando sistemi efficaci di protezione dei dati personali.

L'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri ha operato tali scelte sulla base di quanto indicato dal Garante della Privacy *“Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati”*.

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI

Occorre firmare sul registro elettronico durante le ore di videolezione?

No. Nessuna circolare del Dirigente Scolastico pubblicata sul sito istituzionale lo prevede.

In riferimento alle attività sincrone o asincrone la circolare n.55 d del 02/05/2020, pubblicata con le opportune revisioni a margine, in data 12/05/2020, a seguito fraintendimenti, dispone l'”**annotazione**” sul Registro Elettronico .

La questione della firma sul Registro elettronico è molto controversa né vi sono disposizioni in merito per il periodo emergenziale in cui le attività didattiche in presenza sono state sospese, ma è stato richiesto al personale docente di svolgere attività didattica “a distanza” in cui la presenza, sia del docente che dell'alunno, è virtuale . La firma , invece, attesta la presenza fisica.

Di certo si tratta di materia che deve essere regolamentata da apposite disposizioni di legge , ove ritenuto necessario dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica, soprattutto se la sospensione delle attività in presenza dovesse ripresentarsi all'inizio de nuovo anno scolastico con previsioni di lunga durata.

La compilazione del Report settimanale è obbligatoria?

Si. Su precise indicazioni del Dirigente Scolastico contenute nella circolare n. 55 Didattica a distanza- Orario delle lezioni -Trasmissione orari e direttive del 02/05/2020, il Report/Rapporto settimanale delle attività di didattica a distanza costituisce uno strumento fondamentale per il monitoraggio delle attività .

La sua compilazione costituisce adempimento connesso alla funzione docente. L'inosservanza può dar luogo ad avvio del procedimento disciplinare in relazione al codice di comportamento previsto dalla norma.

L'art. 1 lettera g) del DPCM 4 marzo 2020, attuativo del D.L.n.6 del 23 febbraio 2020 già prevedeva *“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza...”*

Come compilare il Report?

Il Report deve essere compilato in ogni sua parte .

Occorre specificare la/le classe/i la data, l'orario di svolgimento dell'attività sincrona o asincrona .

Ad ogni unità oraria (ora prevista nel quadro orario) deve corrispondere un'attività.

L'unità oraria di insegnamento corrisponde a 60 minuti?

Nella circolare 47 del 27/03/2020 *Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza-Rimodulazione della progettazione delle attività* vengono fornite precise informazioni circa i tempi di attenzione degli alunni in relazione all'età. Pertanto nel quadro orario pubblicato in allegato alla circolare n. 55 del 02/05/2020 sono stati indicati i tempi massimi di ogni unità oraria per una videolezione in relazione agli ordini di scuola .Tali tempi, è auspicabile, siano rispettati previa organizzazione puntuale ed efficace dell'intervento didattico al fine di evitare affaticamento visivo agli alunni e di garantire la massima concentrazione nell'arco di tempo individuato dagli studiosi come ottimale.

Il quadro orario deve essere puntualmente osservato o è possibile modificarlo?

Il quadro orario per ogni classe, pubblicato in allegato alla circolare 55 è stato elaborato nel rispetto dei tempi di attenzione degli alunni e dell'impegno dei docenti .

Esso svolge una funzione regolativa del tempo sia per i docenti che per gli alunni. Quella stessa funzione che ,in presenza, viene svolta dall'alternarsi delle discipline e della rotazione dei docenti. Il che significa che rispettare l'orario facilita l'organizzazione del tempo delle lezioni per il docente e del tempo dello studio per gli alunni evitando anche sovraccarico di compiti e lezioni.

In presenza di eventuali difficoltà da parte delle famiglie, è possibile slittare nell'arco della giornata l'inizio e la fine della lezione ,ma solo nel caso non vi sia il rischio di confliggere con altre ore di lezione tenute dai colleghi.

Alla luce di quanto esposto, si consiglia vivamente di evitare modifiche significative del quadro orario.

QUESTIONI CONTRATTUALI

Il docente può essere esonerato dallo svolgimento di didattica a distanza in caso di impossibilità a svolgerla o di incompetenza informatica/tecnologica?

No. Il D.L.22 dell'8 aprile 2020 prevede che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile (la DAD costituisce una forma particolare di "lavoro agile") anche nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva per giustificare la mancata prestazione.

La didattica a distanza è obbligatoria?

La didattica "a distanza" si svolge necessariamente in modalità telematica.

Il CCNL comparto scuola non prevede .nell'ambito della funzione docente, la didattica in modalità telematica .Esso si riferisce ad attività di insegnamento .Ciò indurrebbe a considerare la didattica a distanza illecita e non dovuta.

Fin dall'inizio della diffusione del Covid -19 sul territorio italiano ,però, la didattica a distanza è stata consigliata per far fronte ad un periodo di emergenza che non si prevedeva potesse durare così a lungo. Con il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, divenuta pandemica il 9 aprile 2020, con DL n.22 già datato 08/04/2020 il Governo ha stabilito che la didattica a distanza divenisse attività "ordinaria" in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, atteso che tutti i servizi educativi e le attività didattiche in presenza sono stati sospesi per ovvi motivi di tutela della salute pubblica.La Didattica a Distanza (D.A D.) è divenuta, così, forma di insegnamento obbligatorio indispensabile per garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio costituzionalmente tutelato garantito

L'art.2 c.3 del DL 22 recita testualmente *“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente **assicura comunque** le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione“.*